

## ART. 2.

Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori e da uno a tre corsi completi superiori.

Il numero dei corsi completi è determinato da quello degli alunni che domandano l'iscrizione alla 1ª classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore.

Non può farsi luogo alla istituzione del 2º o del 3º o del 4º corso completo inferiore se non quando la 1ª classe abbia raccolto nell'anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105.

Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

(È approvato).

## ART. 3.

Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il ministro della pubblica istruzione può aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall'articolo 55 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quello dell'agraria e computisteria rurale.

(È approvato).

## ART. 4.

Alla tabella n. 11 annessa al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituita la tabella A annessa alla presente legge.

Si dia lettura dell'annessa tabella.

GUIDI-BUFFARINI, segretario, legge: